



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

Via Trinacria, 34-36

90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Trasmessa via PEC

Prot.n. 125A

Palermo li, 4/02/2018

CIRCOLARE n. 1 del 01-02-2018

OGGETTO: Legge regionale 26 giugno 2015, n.11 e Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 – Pubblicazione, validità ed efficacia degli atti. Superamento delle disposizioni impartite con le circolari n. 6/2009 e n. 7/2010, in ordine alla trasmissione di apposite certificazioni attestanti l'avvenuta pubblicazione degli atti deliberativi, nei rispettivi siti internet.

Responsabile del procedimento: dott. ssa Filippa D'Amato tel. 091/7074630 – mail: fina.damato@regione.sicilia.it

Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali ed ai Consiglieri comunali della Sicilia

Ai Presidenti ed ai Componenti delle Assemblee delle Unioni e dei Consorzi di Comuni della Sicilia

Ai Commissari Straordinari dei Comuni e delle Unioni di Comuni della Sicilia

Ai Segretari comunali

Loro Sedi

Còme è noto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n.11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie", ha sostituito l'art. 18 della l.r. n. 22/2008, afferente l'obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet ai fini di pubblicità notizia, introducendo una serie di novità rispetto alla previgente disciplina. In particolare, il comma 1 dell'art. 6, così dispone: "Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo".

Per quanto riguarda le novità introdotte, il predetto art. 6 ha, anzitutto, esteso l'obbligo di pubblicazione per estratto degli atti ivi indicati, ai liberi consorzi comunali e alle unioni di comuni; ha previsto termini stringenti e perentori entro i quali procedere alla pubblicazione dei predetti atti: sette giorni dalla emanazione per la pubblicazione per estratto delle deliberazioni della giunta e del consiglio, delle determinazioni sindacali e dirigenziali e delle

ordinanze, e tre giorni dall'approvazione nel caso di atti deliberativi della giunta e del consiglio comunale immediatamente esecutivi; infine, ed è questa la novità più rilevante, non sanziona più l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione con la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, ma con la più grave sanzione della nullità degli atti.

A seguito della nuova formulazione del predetto art.18, risultano implicitamente abrogati, pertanto, i commi 2bis e 2quater del testo previgente, per cui sono da intendere superate le disposizioni impartite con le circolari di questa Amministrazione n. 6/2009 e n. 7/2010, in ordine alla trasmissione di apposite certificazioni attestanti l'avvenuta pubblicazione degli atti deliberativi, nei rispettivi siti internet. Pertanto si invitano, codeste Amministrazioni a sospendere la trasmissione al Servizio 4 – Finanza Locale di questo Dipartimento.

La norma sopra richiamata conferma l'intenzione del legislatore di mantenere, per le amministrazioni comunali, per i liberi consorzi nonché per le unioni di comuni, la vigenza dell'obbligo di pubblicazione per estratto degli atti dalla stessa individuati nei rispettivi siti internet, ai fini di pubblicità notizia. Infatti, così come rilevato dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, con Parere prot. n. 14740/281.11.11 del 16.05.2012, in assenza di un'abrogazione espressa dell'art. 18 della l.r. n. 22/2008, permangono gli obblighi di pubblicazione prescritti dallo stesso, non potendosi ritenere assorbiti, questi ultimi, da quelli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 12 della l.r. n. 5/2011 (Pubblicazione integrale Albo pretorio on-line).

Le vigenti disposizioni di cui alle suddette norme, hanno infatti, diverse finalità: pubblicità notizia per l'art. 18 della l.r. n. 22/2008 e pubblicità legale per l'art. 12 della l.r. n. 5/2011; nel primo caso, l'obbligo di diffusione per estratto nel sito internet risponde ad una esigenza di trasparenza dell'amministrazione e di accesso immediato ai relativi atti, nel secondo caso, l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet di atti e di provvedimenti a fini di pubblicità legale, risponde alla diversa esigenza del contenimento degli sprechi connessi con il mantenimento dei documenti in forma cartacea. Peraltro, mentre quest'ultima è imposta per un periodo limitato, oscillante in genere, tra 15 e 30 giorni, la diffusione per estratto garantisce l'inserimento degli atti per un termine più lungo.

In merito a tale fattispecie, l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione si è nuovamente espresso con il parere prot. n. 19662/85/11/2015 del 8.09.2015, con il quale conferma che il chiaro tenore letterale dell'art. 18 della l.r. n. 22/2008, ancorché riformulato dall'art. 6 della l.r. n. 11/2015, non lascia margini di dubbio in ordine alla vigenza dell'obbligo di pubblicazione per estratto degli atti dalla stessa norma individuati, anche indipendentemente dalle previsioni contenute nella normativa nazionale, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Tali innovazioni comportano anch'esse, ove necessario, le opportune modifiche regolamentari, stante, fra l'altro, l'introduzione della sanzione della nullità degli atti, nel caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione prescritti dal comma 1.

Ciò posto, si pone l'esigenza di chiarire la **decorrenza del termine di sette giorni**, previsto dalla norma per la pubblicazione per estratto degli atti ivi indicati, considerato che il legislatore ha previsto il decorso dalla emanazione degli atti medesimi, senza specificare il senso di tale espressione.

Sul punto, tenuto conto che l'obbligo di pubblicazione, risponde ad una esigenza di trasparenza dell'amministrazione e di pubblicità notizia, si ritiene che tale trasparenza e pubblicità notizia debba fare riferimento ad atti formati e che producano effetti, per cui il termine dei sette giorni deve decorrere dal momento in cui, appunto, i diversi atti amministrativi oggetto della norma di che trattasi, iniziano a produrre i loro effetti.

Al riguardo, proprio in considerazione della gravità della sanzione prevista, è stato chiarito dall'Ufficio Legislativo e legale (Parere prot. n. 12623 del 10.06.2016) cosa debba intendersi con certezza per "emanazione" e cosa per "approvazione" degli atti indicati dalla norma. In particolare, si rileva che il verbo "emanare" è riferito, in genere, agli atti di natura normativa e che nell'uso tecnico è riservato ai decreti del Governo e, comunque, ad una fase diversa da quella deliberativa, e ad essa successiva. In maniera atecnica il termine viene, invece, utilizzato per designare l'emissione da parte di un'autorità di una decisione o di un disposto.

Semberebbe, pertanto, ragionevole ritenere che il legislatore regionale non abbia inteso fare riferimento, per la decorrenza del termine di sette giorni, alla mera adozione dell'atto (sottoscrizione e numerazione) da parte dell'organo competente, ma ad un momento successivo che è quello in cui l'atto ha una sua connotazione definitiva.

Tale momento successivo va individuato in quello della pubblicazione integrale dell'atto all'albo pretorio *on line*, in quanto l'articolo in esame andrebbe letto in stretta correlazione con la previsione di cui all'art.12, comma 3, della l.r. n. 5/2011, che così recita: "Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati". (Parere Ufficio Legislativo e legale prot. n. 12623 del 10.06.2016).

Pertanto, costituendo tale prescrizione specifico adempimento integrativo dell'efficacia dell'atto amministrativo pubblico adottato, il momento temporale dell'emanazione dell'atto non può che essere quello della sua pubblicazione nel sito telematico dell'ente; dal che **appare ragionevole ritenere che tutti gli atti deliberativi delle**

amministrazioni comunali, dei liberi consorzi comunali e delle unioni di comuni andranno pubblicati nel sito istituzionale dello stesso ente entro sette giorni dalla loro pubblicazione integrale.

Per contro, il legislatore regionale ha sottoposto ad una diversa disciplina le **delibere rese immediatamente esecutive dalla giunta o dal consiglio, almeno per quanto riguarda il termine di pubblicazione e la sua decorrenza.**

Infatti, il secondo periodo della norma in esame prevede che: *“Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dalla loro approvazione”*; cioè entro tre giorni, dal momento in cui gli organi deliberativi le approvano dichiarandole immediatamente esecutive, a prescindere dalla pubblicazione nell'albo pretorio on line.

Tale interpretazione è stata condivisa dall'Ufficio Legislativo e Legale, (parere prot. n. 12623 del 10.06.2016) secondo il quale, a seguito di un' interpretazione sistematica della norma, avendo il legislatore inteso regolamentare la pubblicazione di tutti gli atti deliberativi *“per estratto”* e *“ai fini di pubblicità notizia”*; la norma viene interpretata nel senso che ***entro tre giorni dall'approvazione, a pena di nullità, il responsabile della pubblicazione ha l'onere di redigere prontamente l'estratto e di pubblicarlo, nell'apposita sezione del sito istituzionale, senza dovere attendere la pubblicazione integrale del provvedimento”***.

Con riguardo poi alla modalità di computo del termine di tre giorni dall'approvazione delle delibere immediatamente esecutive, lo stesso va calcolato applicando le regole di cui agli art. 2963 c.c. e agli art. 155 e ss. c.p.c., in quanto espressione di un principio di carattere generale (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1661 e 7 settembre 2012, n.4752; Cass. Civ., Sez. II, 1 dicembre 2010, n. 24375) e quindi in assenza di diversa previsione espressa da parte del legislatore regionale, il superiore termine andrà calcolato partendo dal primo giorno successivo a quello di adozione della delibera, e non dal primo giorno lavorativo utile. (Parere Ufficio Legislativo e legale prot. n. 12623 del 10.06.2016).

Infine, relativamente alla natura dell'obbligo di pubblicazione entro il termine dei tre giorni, ovvero se la pubblicazione è da intendere come pubblicità legale o pubblicità notizia, considerata la gravità della sanzione introdotta nel caso di mancato rispetto di tale termine, non può che ribadirsi che la pubblicità in parola ha valore di pubblicità notizia.

Le amministrazioni capofila di unioni e di consorzi di comuni sono onerate di notificare la presente agli organi di tali enti.

Il Dirigente Generale
Maurizio Pirillo

Il Dirigente del Servizio
Margherita Rizza

L'Istruttore direttivo
Filippa D'Amato

